

**Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 14/2021/R/eel, 28/2021/R/eel e 281/2021/R/eel**

**Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)**

**TITOLO I**  
***Disposizioni generali***

**Articolo 1**  
***Definizioni***

- 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV, del CTTE e le seguenti definizioni:
- **Acquirente Unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
  - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
  - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
  - **offerta valida** è l'offerta vincolante presentata dai partecipanti alle procedure concorsuali in cui il valore del parametro  $\beta$  non eccede né risulta inferiore rispettivamente al tetto massimo e al limite minimo definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali;
  - **procedure concorsuali** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualì ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17;
  - **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualì da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente tra l'1 luglio 2021 e il 30 giugno 2024;
  - **parametro  $\beta$**  è il parametro economico, espresso in euro/MWh a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio a tutele gradualì nell'area territoriale indicata;
  - **punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele gradualì** sono i punti di prelievo nella titolarità dei clienti di cui al comma 33.2 del TIV;

- **Regolamento** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **Terna** è la società Terna S.p.A.;
- **deliberazione 111/06** è la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006 e s.m.i, 111/06;
- **deliberazione 50/2018/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità dell’1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- **deliberazione 491/2020/R/eel** è la **deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel**;
- **CTTE:** è il Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell’energia elettrica costituito dall’insieme dell’Allegato A, Allegato B e Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **TIT:** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023;
- **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio a tutele graduali ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
- 2.2. I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio a tutele graduali a partire dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2024 alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

## **Articolo 3**

### *Individuazione delle aree territoriali per l’erogazione del servizio a tutele graduali*

- 3.1. Sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l’erogazione del servizio a tutele graduali:
  1. Puglia, Toscana;
  2. Lazio;
  3. Lombardia senza il comune di Milano;
  4. Piemonte, Emilia-Romagna;
  5. Comune di Milano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta;
  6. Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige;

7. Campania, Marche;
8. Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;
9. Sicilia, Sardegna.

## **TITOLO II**

### ***Criteri e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali***

#### **Articolo 4**

##### ***Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali***

- 4.1. Entro il 26 febbraio 2021, Acquirente Unico mette a disposizione, esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali, secondo le modalità dal medesimo definite, le seguenti informazioni, riferite ai punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) punto ii. del TIV, riforniti in maggior tutela, con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, distintamente per ciascuna regione e, per la regione Lombardia, separatamente per il comune di Milano:
  - a) il numero totale di punti di prelievo riferiti al 31 dicembre 2020 e i relativi volumi di energia elettrica annualmente prelevata distinti per:
    1. classi di potenza contrattualmente impegnata (P) con la seguente granularità: (i)  $15\text{kW} < P \leq 30\text{kW}$ ; (ii)  $30\text{kW} < P \leq 42\text{kW}$ ; (iii)  $42\text{kW} < P \leq 50\text{kW}$ ; (iv)  $P > 50\text{kW}$ ;
    2. tipologia di misuratore (2G, 1G, monorario telegestito ovvero tradizionale);
    3. clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
  - b) la percentuale rispetto al totale, di punti di prelievo con trattamento orario;
  - c) il consumo medio, per ciascun mese e ciascuna fascia oraria, associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, non soggetti a trattamento orario, da gennaio 2019 a dicembre 2020;
  - d) il profilo orario aggregato associato ai punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, con trattamento orario, per ciascuno dei mesi da gennaio 2019 a dicembre 2020;
  - e) per ciascuno dei mesi da gennaio 2020 a dicembre 2020, la percentuale, rispetto ai punti di prelievo in maggior tutela, di uscite dal servizio di maggior tutela al libero mercato e la percentuale di rientri in maggior tutela;
  - f) la percentuale di mancato incasso (c.d. *unpaid ratio*) valutata a settembre 2020, delle fatture emesse in ciascuno dei mesi del periodo ottobre 2017 – giugno 2020 dopo tre, sei, dodici e ventiquattro mesi, distinta per clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
  - g) il numero di richieste di sospensione riferite ai 24 mesi precedenti il mese di settembre 2020 incluso;

- h) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto una modalità di addebito automatico delle fatture a settembre 2020;
- i) la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo, tra quelli *sub a)*, corrispondenti a clienti finali che hanno scelto la bolletta elettronica a settembre 2020.

Le predette informazioni sono messe a disposizione anche con riferimento ai punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore a 15 kW nella titolarità degli stessi clienti titolari dei punti di prelievo di cui al presente comma.

- 4.2. Acquirente Unico mette altresì a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, entro il termine di cui al comma 4.1, il numero totale di punti di prelievo aventi diritto al servizio a tutele gradualità per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata, con riferimento a tutte le regioni a eccezione della Valle d'Aosta e del comune di Milano, per il periodo intercorrente da gennaio 2018 a settembre 2020 incluso.
- 4.3. In aggiunta a quanto riportato ai precedenti commi, Acquirente Unico, tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali, comunica a questi ultimi il numero di punti di prelievo serviti in tutele gradualità aggiornati all'1 aprile 2021 e i relativi prelievi aggiornati per i mesi di gennaio e febbraio 2021.

## **Articolo 5**

### *Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali*

- 5.1. Acquirente Unico predispose il Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali e per lo svolgimento delle stesse, idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti.
- 5.2. Entro il 29 gennaio 2021 Acquirente Unico pubblica sul proprio sito *internet* il Regolamento di cui al precedente comma.
- 5.3. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5.2.
- 5.4. Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo di due mesi rispetto al termine di cui all'Articolo 4 entro cui sono messe a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara.
- 5.5. Entro il 31 maggio 2021 Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, individua

l'esercente le tutele graduali per il periodo di assegnazione del servizio e ne pubblica sul proprio sito *internet* il nominativo e il corrispondente valore del parametro  $\beta$ . Entro il medesimo termine, sono altresì pubblicate le graduatorie dei partecipanti alle procedure concorsuali per ciascuna area territoriale.

## **Articolo 6**

### *Criteria di selezione degli esercenti le tutele graduali nelle procedure concorsuali*

6.1. Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:

- a) la selezione degli esercenti le tutele graduali in tutte le aree territoriali di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente e con modalità telematiche;
- b) siano ammessi a presentare offerte economiche solamente i partecipanti che abbiano presentato l'istanza di partecipazione con le modalità ed entro il termine definito da Acquirente Unico nel Regolamento e che abbiano superato con esito positivo la verifica di conformità ai requisiti di ammissione di cui all'Articolo 7;
- c) ciascun partecipante sia tenuto a presentare, in ciascun turno di gara, la propria offerta irrevocabile indicando il valore, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro  $\beta$  offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale intenda partecipare;
- d) il valore del parametro  $\beta$  offerto sia espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale; nell'ambito del meccanismo di compensazione dei ricavi di cui all'articolo 38 del TIV tale parametro è poi corretto per le perdite di rete;
- e) l'offerta in cui il valore del parametro  $\beta$  sia superiore al tetto massimo o inferiore al limite minimo definiti per ciascuna area territoriale ai sensi del comma 10.1, non sia considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale in cui sia stata presentata e il partecipante che l'ha formulata sia pertanto escluso dalla graduatoria;
- f) nel caso in cui un partecipante risulti primo in graduatoria per più aree territoriali, al medesimo possano essere aggiudicate un numero massimo di aree corrispondenti al 35% dei volumi totali di energia elettrica prelevata (in MWh) dai punti di prelievo delle aree territoriali di cui al comma 3.1. Le aree da assegnare al singolo partecipante, nel rispetto del limite di cui sopra, siano identificate da Acquirente Unico sulla base dei parametri  $\beta$  offerti dai partecipanti in graduatoria in modo tale da minimizzare l'impatto sul prezzo complessivo di erogazione del servizio; qualora l'incidenza sul prezzo di erogazione del servizio sia invariata, indipendentemente dalla scelta di due o più aree territoriali, al partecipante siano aggiudicate le aree in ordine crescente di dimensione in termini di volumi;
- g) il limite sulle aree territoriali aggiudicabili allo stesso partecipante non trovi applicazione, e quindi sia possibile procedere all'assegnazione di un numero superiore di aree territoriali al singolo partecipante, nei seguenti casi:

- i. nell'ipotesi in cui detto partecipante risulti l'unico ad avere presentato un'offerta o il solo in graduatoria anche per la successiva esclusione di altri partecipanti ovvero qualora i restanti partecipanti in graduatoria eccedano anch'essi il vincolo di aggiudicazione del 35%;
  - ii. per le aree territoriali aggiudicate in occasione delle aste di riparazione di cui al comma 6.2, lettera f).
- 6.2. Ai fini dell'individuazione dell'esercente le tutele graduali, le procedure concorsuali definite da Acquirente Unico prevedono, per ciascuna area territoriale, un meccanismo d'asta a doppio turno e devono svolgersi secondo i seguenti criteri:
- a) per tutte le aree territoriali in relazione alle quali siano presentate al primo turno offerte valide da almeno due partecipanti, debba essere effettuato, immediatamente dopo, un secondo turno di gara a cui siano ammessi unicamente i due o più partecipanti, in caso di offerte di pari valore, che abbiano indicato i due valori del parametro  $\beta$  più bassi al primo turno;
  - b) Acquirente Unico comunichi ai partecipanti che si qualificano al secondo turno, secondo le modalità e le tempistiche da questo stabilite, i valori del parametro  $\beta$  offerto da ciascun partecipante che si è qualificato al secondo turno nell'area territoriale in cui compete, mantenendo l'anonimato sull'identità dei partecipanti;
  - c) in occasione del secondo turno di gara sia fissato un tetto massimo alle offerte che possono essere formulate dai partecipanti pari al valore della seconda offerta con valore del parametro  $\beta$  più basso emerso in esito al primo turno; l'offerta che ecceda tale tetto non è considerata valida ai fini dell'aggiudicazione dell'area territoriale e il partecipante che l'ha presentata è escluso dalla graduatoria;
  - d) al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine di priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
    1. per ciascuna area territoriale, l'esercente le tutele graduali sia individuato sulla base della graduatoria delle offerte valide pervenute secondo valori crescenti del parametro  $\beta$ ;
    2. qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro  $\beta$  al secondo turno di gara, sia considerata prioritaria l'offerta del partecipante che ha indicato il valore del parametro  $\beta$  più basso al primo turno;
    3. in caso di persistente condizione di parità tra le offerte al secondo turno, si procede ad estrazione a sorte;
  - e) in esito alla formazione della graduatoria per tutte le aree in cui sia stata presentata almeno un'offerta valida, Acquirente Unico assegni provvisoriamente il servizio ai partecipanti che risultino primi nelle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera d) ovvero che risultino gli unici in graduatoria, dopo la verifica del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli partecipanti di cui al comma 6.1, lettera f);

- f) per le aree territoriali, in relazione alle quali non sia stata presentata alcuna offerta, Acquirente Unico reiteri la procedura eseguendo un'asta a turno unico a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alle procedure concorsuali con le modalità ed entro le tempistiche loro comunicate tempestivamente da Acquirente Unico; al termine dell'asta le aree sono assegnate provvisoriamente ai partecipanti che abbiano indicato il valore del parametro  $\beta$  più basso entro la soglia del limite massimo di cui al comma 10.2;
  - g) Acquirente Unico proceda all'assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2.
- 6.3. Qualora con riferimento ad una determinata area territoriale non sia presentata o ammessa alcuna offerta in base ai criteri di cui al presente provvedimento neanche in esito alla reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera f), si applicano le disposizioni di cui al comma 4.15 del TIV.

## **Articolo 7**

### *Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali*

- 7.1. Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti le tutele gradualità le imprese di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario, aventi i seguenti requisiti:
- a) siano costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, società cooperative, società non di persone, costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile;
  - b) tra le attività dell'impresa siano incluse quelle di vendita di energia elettrica come risultante dall'oggetto sociale ovvero dall'oggetto dello statuto riportato nel Registro delle imprese;
  - c) siano utenti del dispacciamento e trasporto ovvero si siano avvalsi per l'intero anno 2020 di società dello stesso gruppo societario per assicurare l'esecuzione dei propri contratti di somministrazione;
  - d) dispongano della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
  - e) non siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non siano sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al



medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice civile, le quali:

- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
  - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
  - iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii;
- f) possiedano un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a euro 100.000 (centomila);
- g) abbiano provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno 2021, con riferimento al contratto di dispacciamento di cui alla lettera c);
- h) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali;
- i) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2020, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, con cui hanno un contratto in essere;
- j) non abbiano mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice civile, le quali:
- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
  - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
  - iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii;
- k) abbiano prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;



- l) alla data del 31 dicembre 2020, abbiano servito, nel mercato libero e/o nel servizio di maggior tutela almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela ai sensi del TIV;
- m) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non debbano:
- i. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
  - ii. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - iii. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera m) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).

- 7.2. Qualora l'impresa che partecipa alle procedure concorsuali non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere e), g), h), i), j), devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto appartenente al medesimo gruppo societario che abbia assicurato l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione con i clienti finali. Ai fini di tale verifica, i partecipanti comunicano, nell'ambito dell'istanza di partecipazione, con le modalità stabilite nel Regolamento predisposto da Acquirente Unico, gli eventuali nominativi dei propri utenti del dispacciamento e del trasporto.
- 7.3. Terna trasmette ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere g), h) e j).
- 7.4. Le imprese distributrici interessate trasmettono ad Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica del requisito di cui al comma 7.1, lettera i).

- 7.5. Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso rispettivamente del SII e della CSEA secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 7.1, lettera j).

## **Articolo 8**

### *Garanzie*

- 8.1. Le imprese di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione, stabilito da Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 50.000 (cinquantamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, ovvero in alternativa nella forma di bonifico bancario. Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2. Gli esercenti le tutele gradualali individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2, sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti da Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 650.000 (seicentocinquantamila) per ogni area territoriale per la quale risulta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M.Bes*, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio a tutele gradualali o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.3. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.1 la partecipazione alle procedure concorsuali non conforme alle disposizioni del Regolamento nonché l'inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'Articolo 7.
- 8.4. Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o la mancata prestazione delle garanzie per i servizi di dispacciamento e trasporto nonché il verificarsi delle condizioni di decadenza dall'incarico di cui all'Articolo 9.
- 8.5. Ai fini della verifica del versamento delle garanzie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 35.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole

garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.

- 8.6. È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di luglio 2021, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti le tutele gradualali di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.7. Nell'ipotesi di escussione delle garanzie di cui ai commi 8.1 e 8.2, i relativi importi sono versati nel conto di cui all'articolo 61quater del TIT.

### **Articolo 9**

#### *Obblighi degli esercenti le tutele gradualali e cause di decadenza dall'incarico*

- 9.1. In esito all'assegnazione definitiva del servizio, gli esercenti le tutele gradualali comunicano ad Acquirente Unico con le modalità e tempistiche stabilite nel Regolamento, il nominativo della società appartenente allo stesso gruppo societario di cui scelgono eventualmente di avvalersi per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti in tale servizio, con mandato unico, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 111/06, in relazione alla quale sia stato verificato, con esito positivo, il rispetto dei requisiti di cui al comma 7.1, lettere e), g), h), i), j).
- 9.2. Gli esercenti le tutele gradualali si impegnano a mantenere la società scelta di cui al comma 9.1 per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 9.3. Gli esercenti le tutele gradualali devono rispettare, per tutto il periodo di assegnazione, i requisiti di cui al comma 7.1 lettere e) e m) e devono risultare puntuali e regolari nei pagamenti e nei versamenti delle garanzie a Terna e alle imprese distributrici, secondo le tempistiche previste dai relativi contratti. Qualora, l'esercente non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto i predetti requisiti devono essere soddisfatti dalla società di cui al comma 9.1.
- 9.4. La puntualità di pagamento nei confronti di Terna è soddisfatta qualora l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella sua titolarità per più di una volta in sei mesi.
- 9.5. La puntualità di pagamento nei confronti delle imprese distributrici è soddisfatta qualora l'impresa distributtrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE.
- 9.6. Nel caso in cui gli esercenti a tutele gradualali siano coinvolti in operazioni straordinarie (es. fusione per incorporazione, ecc.), il soggetto giuridico risultante deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti di cui al presente articolo, a pena

di decadenza dall'incarico. La medesima disposizione si applica anche qualora la società di cui si avvalgano eventualmente gli esercenti le tutele gradualità ai fini della sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti riforniti nell'ambito di tale servizio sia coinvolta in una operazione straordinaria durante il periodo di assegnazione.

- 9.7. Qualora sia accertato l'inadempimento ai requisiti di cui al presente articolo da parte di un esercente le tutele gradualità ovvero della società da questo scelta ai sensi del comma 9.1, l'Autorità può accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi ai predetti requisiti, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, l'esercente decade dall'incarico.
- 9.8. Nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, l'impresa non potrà partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualità per il periodo di assegnazione del servizio successivo a quello in corso.
- 9.9. Nell'ipotesi in cui un esercente si renda indisponibile e/o decada dal suo incarico, Acquirente Unico, è tenuto a:
- a) interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria dell'area territoriale in cui è divenuto indisponibile l'esercente, in base alla posizione in graduatoria, verificando, in via prioritaria, la disponibilità a erogare il servizio al prezzo di assegnazione dell'area interessata e, in subordine, al prezzo offerto in sede di procedura concorsuale come risultante dalla graduatoria;
  - b) nell'ipotesi in cui la procedura di cui alla precedente lettera a) non vada a buon fine, interpellare i soggetti risultanti nelle graduatorie delle restanti aree territoriali, in base all'ordine di merito economico del prezzo offerto in sede di procedura concorsuale, verificando, in via prioritaria, la disponibilità a erogare il servizio al prezzo di assegnazione dell'area interessata e, in subordine, al prezzo offerto in sede di procedura concorsuale come risultante dalla graduatoria.
- Acquirente Unico definisce nel Regolamento le modalità e le tempistiche per l'espletamento della procedura di cui al presente comma.
- 9.10. Qualora, in esito alla procedura di cui al comma 9.9, non venga individuato un nuovo esercente le tutele gradualità per una o più aree interessate, trova applicazione l'articolo 4.15 del TIV.

## **Articolo 10**

### *Disposizioni finali*

- 10.1. Alle offerte presentate a partire dal primo turno di gara, è applicato:
- a) un tetto massimo, espresso in €/MWh, differenziato per area territoriale che sarà reso noto ai partecipanti da Acquirente Unico, contestualmente agli esiti delle procedure concorsuali, con le modalità da questo definite; e

- b) un limite minimo, espresso in €/MWh, che sarà rivelato ai partecipanti prima delle procedure concorsuali entro la data di cui al comma 4.1.
- 10.2. Il tetto massimo di cui al comma 10.1, lettera a) è aumentato di una percentuale predefinita in occasione della reiterazione della procedura di cui al comma 6.2, lettera f).
- 10.3. I valori di cui ai commi precedenti, inclusa la percentuale di aumento del tetto massimo, sono definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.